

Legge regionale 12 marzo 1993 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

Art. 8

Rinnovo degli organi

- 1.** Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
- 2.** Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l' esercizio provvisorio.